

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

II° SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 114/CFA (2017/2018)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 26 aprile 2018, ha adottato le seguenti decisioni:

I COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Avv. Roberto Borgogno, Dott. Luigi Impeciati – Componenti; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO DELLA SOCIETA' VICENZA CALCIO SPA AVVERSO LA SANZIONE DELLA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 4 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA INFLITTA ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTE NN. 8038/704 PF 17-18 GC/GP/BLP DEL 5.3.2018 E 8139/705 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 5.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 54/TFN del 27.3.2018)

2. RICORSO DEL SIG. FRANCHETTO MARCO AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI 4 INFLITTA AL RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 1 BIS, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTE NN. 8038/704 PF 17-18 GC/GP/BLP DEL 5.3.2018 E 8139/705 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 5.3.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 54/TFN del 27.3.2018)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi nn. 1 e 2 li accoglie parzialmente e riduce così le sanzioni:

- Società Vicenza Calcio Spa penalizzazione di punti 3 in classifica;
- Sig. Franchetto Marco inibizione per mesi 3.

Dispone restituirsi le tasse reclamo.

II COLLEGIO

Avv. Maurizio Greco – Presidente; Dott. Roberto Borgogno, Avv. Serapio Deroma – Componenti;
Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

3. RICORSO DELLA SOCIETA' US AREZZO SRL AVVERSO LE SANZIONI:

- **PENALIZZAZIONE DI PUNTI 6 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA CORRENTE STAGIONE SPORTIVA;**
- **AMMENDA DI € 1.000,00;**

INFLITTE ALLA RECLAMANTE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 4, COMMA 1 E 10, COMMA 3 C.G.S., IN RELAZIONE ALL'ART. 85, LETTERA C), PARAGRAFI IV) E V) NOIF SEGUIDO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE - NOTE NN. 7578/701 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 19.2.2018 E 7587/702 PF 17-18 GP/GC/BLP DEL 19.2.2018 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale – Sezione Disciplinare - Com. Uff. n. 53/TFN del 27.3.2018)

La C.F.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società US Arezzo Srl di Arezzo (AR), riduce la sanzione della penalizzazione a punti 4 in classifica. Dispone restituirsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Maurizio Greco

Publicato in Roma il 9 maggio 2018

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO
Roberto Fabbricini